



**ISTITUZIONE E REGOLAMENTO DEL  
COMITATO ETICO DELLA RICERCA PSICOLOGICA**  
(approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 26/03/19)

Visto il Regolamento dell'Unione europea 2016/679 del 27 aprile 2016 (aggiornato alle rettifiche pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 127 del 23 maggio 2018) sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati;

Vista la Dichiarazione di Helsinki della World Medical Association (28 ottobre 2013);

Visto il Codice etico per la Ricerca in Psicologia, approvato nell'Assemblea Generale dell'Associazione Italiana di Psicologia del 27 marzo 2015 e, in particolare, l'art. 11;

Visto quanto espressamente indicato nel Codice Deontologico degli Psicologi Italiani;

Visto il Codice dei comportamenti nella comunità universitaria ispirati ad etica pubblica dell'Università degli Studi di Messina e, in particolare, l'art.7;

Visto il Regolamento del Centro di Ricerca e di Intervento Psicologico, emanato con D.R. n. 2488/2018;

*Il Consiglio Direttivo del CeRIP, nella seduta del 25/03/2019, istituisce il Comitato Etico della Ricerca Psicologica, presso il Centro di Ricerca e di Intervento Psicologico, dell'Università degli Studi di Messina e ne approva il regolamento.*

**Art. 1. Oggetto del Regolamento.**

Formano oggetto del presente Regolamento le finalità, la composizione, l'organizzazione, il funzionamento e le procedure del Comitato Etico della Ricerca Psicologica del Centro di Ricerca e di Intervento Psicologico dell'Università degli Studi di Messina.

**Art. 2. Finalità e funzioni**

Il Comitato etico ha le seguenti finalità e funzioni:

- ✓ Esprime un parere sulle richieste presentate dai singoli ricercatori, o gruppi di ricercatori dell'Università di Messina, che svolgono ricerca in ambito psicologico, riguardanti il rispetto delle norme etiche nei progetti sviluppati nell'ambito della ricerca psicologica, con particolare attenzione alla tutela del diritto alla riservatezza, al rispetto dell'autonomia decisionale e del benessere psico-fisico dei soggetti partecipanti alle ricerche;
- ✓ Espleta le funzioni di consulenza, valutazione, approvazione e monitoraggio dei protocolli di ricerca ed esprime pareri motivati e vincolanti in tempi definiti e ragionevoli;
- ✓ Nel caso in cui il progetto di ricerca per cui si richiede un parere lasci aperte alcune questioni di natura etica, il comitato dà raccomandazioni, suggerimenti, direttive riguardanti eventuali nodi critici e ne richiede la riproposizione;
- ✓ Svolge funzione formativa nei riguardi di studenti ma anche di colleghi ricercatori e di chiunque, anche esterno all'Istituzione, sia coinvolto nelle ricerche, per favorire lo sviluppo di una sensibilità etica e fornire una conoscenza critica dei principi e delle norme contenuti nei codici etici;
- ✓ Divulga informazioni e novità riguardanti le problematiche etiche attraverso la pagina web del Comitato Etico nel sito web del Ce.R.I.P.;
- ✓ Tiene contatti con altri Comitati Etici e con eventuali Centri di Ricerca nazionali e internazionali per aggiornamenti e collaborazioni nell'ambito dell'etica collegata alla ricerca.

### **Art. 3. Composizione del Comitato.**

Il Comitato Etico è composto da almeno 5 membri, di cui almeno 1 sia esterno al CeRIP.

Il Comitato Etico è un organismo indipendente i cui membri presentino comprovata esperienza scientifica e approfondita conoscenza delle problematiche relative all'etica della ricerca in ambito psicologico.

I membri del Comitato Etico sono nominati dal Direttore, su proposta del Consiglio Direttivo del CeRIP, e, con l'assenso degli interessati, tra questi, sono individuati i membri che svolgeranno le funzioni di Presidente e Segretario.

I membri del Comitato etico, con le rispettive funzioni, restano in carica tre anni, decorrenti dalla data dell'effettivo insediamento del Comitato etico e sono rinnovabili per il successivo triennio.

Il Comitato Etico garantisce indipendenza da coloro che svolgeranno le attività di ricerca, dai committenti e dagli eventuali finanziatori delle ricerche.

All'atto di nomina, ogni componente il Comitato rilascia una dichiarazione con la quale si impegna a non pronunciarsi per quelle sperimentazioni per le quali possa sussistere conflitto d'interessi diretto o indiretto.

Il componente, che non possa garantire indipendenza rispetto a specifiche richieste, deve astenersi dalle relative deliberazioni.

### **Art. 4. Il Presidente.**

Il Presidente predisporre, in accordo con il Segretario, l'ordine del giorno delle riunioni e concorda con gli altri membri del Comitato un calendario annuale, che viene reso pubblico tramite il sito web del CeRIP.

Convoca il Comitato mediante posta elettronica almeno 5 giorni prima della riunione e, in caso di urgenza, può inviare convocazione *ad horas*, nella quale sono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Informa annualmente il Direttore del Ce.R.I.P. sulle attività svolte e si impegna a comunicargli tempestivamente qualsiasi difficoltà o problematica inerente la composizione e le attività del Comitato etico, per i provvedimenti del caso.

### **Art. 5. Il Segretario.**

Al Segretario sono demandati i compiti di:

- ✓ predisporre, in accordo con il presidente, l'ordine del giorno;
- ✓ redigere i verbali delle riunioni del Comitato;
- ✓ inoltrare ai componenti del Comitato, con congruo anticipo, la documentazione necessaria per gli approfondimenti sui temi in discussione;
- ✓ custodire i verbali delle riunioni e i documenti del Comitato.

### **Art. 6. Richiesta di parere**

Per richiedere il parere del Comitato, i ricercatori che intendono svolgere la ricerca (o anche uno solo, da essi delegato) devono compilare il modulo di richiesta (All. 1) fornendo tutte le informazioni utili relative al progetto di ricerca, e il fac-simile del Consenso informato (All. 2) così come verrà fornito ai partecipanti alla ricerca, scaricabili entrambi dalla pagina web del CeRIP. Una volta generato un unico pdf contenente il modulo e il fac-simile del Consenso informato, devono inviarlo agli uffici amministrativi del CeRIP e al Segretario del CE e per conoscenza al [cerip@unime.it](mailto:cerip@unime.it). Il Segretario del CE, almeno 5 giorni prima della prossima riunione prevista, inoltrerà agli altri componenti tutta la documentazione pervenutagli.

La pratica viene esaminata dai membri del Comitato ai fini della valutazione di competenza. Il Comitato etico, ove ne ravvisi l'esigenza, può avvalersi di esperti per approfondire le problematiche etiche inerenti tematiche specifiche di particolari settori della ricerca psicologica.

Il parere viene espresso entro 30 giorni lavorativi dalla data della riunione.

Il Comitato Etico Locale pone particolare attenzione ai casi che prevedano (a) un rischio per il benessere psico-fisico dei partecipanti; b) la partecipazione di gruppi vulnerabili (quali minori, persone non in grado di esprimere il consenso, detenuti, persone ospedalizzate o istituzionalizzate; gruppi esposti a stigma o rischio di discriminazione sociale); (c) l'utilizzazione di apparati biomedicali e di strumenti di indagine invasiva; (d) l'uso dell'inganno; (e) l'utilizzazione di stimoli che possano ferire la sensibilità personale e culturale dei partecipanti; (f) l'introduzione di limitazioni del diritto all'anonimato e alla riservatezza dei partecipanti.

L'eventuale parere favorevole e la data della delibera vengono annotate nel sistema Titulus. Il motivato parere sfavorevole o eventuali suggerimenti e proposte vengono inviate con apposito protocollo al proponente.

#### **Art. 7. Svolgimento delle riunioni**

Il Comitato Etico, sulla base delle richieste pervenute, di norma si riunisce mensilmente, salvo convocazioni straordinarie indette dal Presidente, autonomamente o su richiesta di almeno la metà dei membri. La riunione del Comitato è diretta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice-presidente e, in caso di impedimento di questi, da un membro del Comitato eletto per l'occasione con il voto della maggioranza dei presenti. Le assenze sono giustificate solo da comprovati motivi.

Le riunioni sono valide solo se svolte in presenza o video-conferenza. Non è valida nessun'altra forma di modalità telematica.

#### **Art. 8. Validità delle delibere.**

Il Comitato è regolarmente costituito e delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della metà più uno dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto a voto. In caso di parità di voti la proposta viene decisa col voto prevalente del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Le decisioni del Comitato, adottate ai sensi del presente articolo, debitamente motivate, sono riportate nel verbale della seduta, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le deliberazioni del CE sono periodicamente ratificate dal CD del CeRIP.

#### **Art. 9. Le Modifiche al Regolamento.**

Ogni eventuale modifica al presente Regolamento, proposta dal Consiglio Direttivo del CeRIP o dalla maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti il Comitato, dovrà essere approvata dal Consiglio direttivo del CeRIP.